

Il Presidente

A tutte le Imprese
operanti nei Porti dell'AdSP dello Stretto

LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19

L'art. 8, comma 3, let. g) della Legge 84/94 e s.m.i. attribuisce al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale il "...*coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni ...*" nonché "*il... coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali ...*", inoltre ai sensi dell'art 6, comma 4, let. A) combinato disposto con l'art. 24, comma *2bis* della stessa Legge, assume compiti di indirizzo e controllo in ordine alla sicurezza ed alle condizioni di igiene sul lavoro, per le operazioni e servizi portuali, nonché per le attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

Pertanto, ferme restando le attribuzioni delle Autorità competenti in materia, anche oggetto delle presenti linee guida, e le responsabilità proprie di ogni datore di lavoro, richiamate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali portuali ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, pur nella contingente emergenza epidemiologica da Covid-19, fornisce le seguenti linee guida.

Articolo 1. Finalità

La finalità delle presenti Linee guida è quella di ridurre, mediante azioni precauzionali che integrano quelle vigenti emanate dalle Istituzioni ed Enti competenti, i rischi da contagio tra le persone che operano interfacciandosi con altri soggetti/lavoratori/operatori nei Porti dell'AdSP dello Stretto, nelle banchine pubbliche, nei terminal, negli spazi comuni, in corrispondenza degli accessi alle aree demaniali portuali e nelle banchine in concessione.

Il presente documento, inoltre, intende agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero di protocolli per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, nella consapevolezza che la prosecuzione delle attività e delle operazioni portuali potrà continuare solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Articolo 2. Campo di applicazione

La presente procedura deve essere applicata da parte dai datori di lavoro e dei soggetti che svolgono le attività di seguito riportate all'interno dei porti della circoscrizione:

- lavoratori delle Imprese portuali ex artt. 16, 17 e 18 Legge 84/94 e s.m.i.;
- autotrasportatori;
- agenti marittimi;
- spedizionieri;
- guardie particolari giurate;
- lavoratori dei servizi di interesse generale e dei servizi tecnico-nautici;
- personale marittimo in transito ai porti di competenza;
- soggetti che svolgono attività commerciali e imprenditoriali nei porti del sistema.

Articolo 3. Norme preventive atte ad evitare contatti a rischio trasmissione del virus Covid-19

- Attività informativa

Le indicazioni e i riferimenti di Legge sulle azioni ed i comportamenti da tenere, atti ad evitare il contagio e la diffusione del virus, sono puntualmente riportati nei DPCM, nelle Circolari del Ministero della Salute, all'interno dei documenti predisposti dalle altre Autorità centrali dello Stato, nelle Ordinanze regionali e nelle ulteriori disposizioni di Enti competenti in materia, emanati ed emanandi.

I soggetti imprenditoriali che operano all'interno degli scali della circoscrizione favoriranno il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e le rappresentanze territoriali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza di ogni lavoratore, tenendo conto della specificità di ogni singola attività posta nel ciclo delle operazioni portuali.

Articolo 4. Norme preventive atte ad evitare contatti a rischio trasmissione del virus Covid-19

- Attuazione delle misure stabilite dagli Organi Centrali dello Stato

I Decreti vigenti stabiliscono misure per il contenimento del rischio epidemiologico e le Circolari del Ministero della Sanità indicano protocolli igienico sanitari per la prevenzione ed il contenimento del contagio.

I datori di lavoro, presso le proprie sedi e presso le aree portuali dove avviano i lavoratori dipendenti, dovranno garantire l'attuazione delle disposizioni e la possibilità di distribuire i DPI ritenuti necessari dal medico competente, a seconda delle attività svolte.

Articolo 5. Norme preventive atte ad evitare contatti a rischio trasmissione del virus Covid-19

– Attuazione di soluzioni organizzative straordinarie

Oltre a quelle già indicate, vengono elencate di seguito le procedure precauzionali da adottare da parte dei soggetti interessati, all'interno dei porti di competenza:

a) Misure a carattere generale:

- tutti i DL devono assicurare l'aggiornamento dei propri DVR con particolare attenzione a misure di contenimento e prevenzione al rischio biologico del coronavirus COVID 19, sentito il medico competente secondo la funzione e la mansione associata;
- evitare per quanto possibile i contatti tra i lavoratori che operano nelle aree portuali e nei terminal; mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno mt. 1. Qualora fosse necessario, per particolari attività, un contatto più stretto tra operatori e/o utenti presenti negli uffici, nelle aree portuali e nei terminal, i lavoratori devono essere dotati di appositi DPI integrativi (es. mascherine FFP3, guanti monouso, ecc.) oltre a quelli ordinari previsti dai rispettivi DVR aziendali;
- per l'accesso negli uffici o nelle aree ove si svolgono operazioni portuali, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, evitando la contemporaneità di stazionamento del personale impiegato.

b) Gestione spazi comuni in ambienti chiusi

- l'accesso agli spazi comuni in ambienti chiusi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi ed alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack;

- collocare all'ingresso ed all'interno dei locali nei quali i lavoratori svolgono la propria attività appositi *dispenser* per la distribuzione di gel a base alcolica da utilizzare per il lavaggio metodico e ricorrente delle mani.

c) Ciclo delle operazioni portuali e collegamento nave/porto

- gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; per le necessarie attività di approntamento del carico/scarico della merce, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dai lavoratori portuali;
- in occasione dello svolgimento delle attività relative al ciclo delle operazioni portuali, l'impresa responsabile dell'organizzazione, della direzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro deve provvedere ad evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza di un metro tra i lavoratori impiegati;
- nei rapporti col personale marittimo di bordo, prediligere ove possibile, lo scambio della documentazione tramite sistemi informatici; l'eventuale scambio di documenti, dovrà avvenire osservando comunque il rispetto della distanza di sicurezza tra lavoratori/operatori/utenti, di almeno mt.1 ed evitando qualsiasi contatto;
- sanificazione, ad ogni cambio operatore, dei mezzi di lavoro, delle parti e delle attrezzature oggetto di contatto manuale, utilizzando, sentito il medico competente, gli adeguati prodotti igienizzanti messi a disposizione del datore di lavoro. Il processo di igienizzazione può comprendere anche l'areazione dei mezzi per circa 5/10 minuti.

d) Procedure di imbarco/sbarco passeggeri e gestione terminal

- il personale impiegato per la ricezione dei passeggeri in partenza/arrivo ai porti della circoscrizione dovranno indossare mascherine FFP3 e guanti protettivi monouso;
- l'ingresso ai terminal passeggeri sarà consentito unicamente ad un ridotto numero di utenti, che tenga conto della possibilità di garantire una distanza minima di sicurezza=
- nei pressi delle biglietterie dei terminal saranno disposte strisce orizzontali ad alta visibilità al fine di garantire le previste distanze di sicurezza interpersonali;
- nelle aree operative di sbarco/imbarco dei passeggeri l'impresa, responsabile della organizzazione, della direzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà provvedere ad evitare assembramenti in occasione dell'accesso a bordo, con misure di contenimento e distanza tra i passeggeri che approssimano il predetto accesso.

Articolo 6. Gestione di soggetti sintomatici

Nel caso in cui un lavoratore portuale od un passeggero in transito presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento, informando immediatamente i sanitari dell'USMAF competente.

Le aziende ed i lavoratori collaboreranno con i medici dell'USMAF, eseguendo ogni disposizione ricevuta dagli operatori sanitari competenti ed applicando le vigenti "Linee guida per la gestione dei casi di sospetta Covid-19 sulle navi", emanate dal Ministero della Salute.

Articolo 7. Validità

Le presenti Linee guida avranno validità sino al termine dell'emergenza epidemiologica legata al virus Covid19 e potranno essere oggetto di revisione ed aggiornamento, a seguito di nuove disposizioni degli Organi centrali dello Stato.

Messina, 18 marzo 2020

Il Presidente
Mario Paolo Mega